FATA VITA S.p.A.

Societa' per Azioni di Assicurazioni – Capitale Sociale € 5.202.079,00 (interamente versato) Sede: Via Urbana, 169/A – 00184 Roma – Tel. (06) 47651- Telefax (06) 4871187 – Telegramma Assifata Roma – Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007. Società soggetta alla direzione e coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. . Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209.

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

CRESCERE INSIEME A FATA UNI

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Fatainvest
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

SCHEDA SINTETICA
CRESCERE INSIEME A FATA UNI – Tariffa 932PU

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. ***Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.***

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione
FATA VITA S.p.A. – Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Denominazione del contratto
Il contratto di seguito descritto è denominato Crescere insieme a Fata Uni.

1.c) Tipologia del contratto
Il contratto è un'assicurazione di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione delle prestazioni.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata
Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 5 ed un massimo di 25 anni.
E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi 12 mesi.

1.e) Pagamento del premio
Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico. L'importo minimo di premio è pari ad € 3.500,00.

2. Caratteristiche del contratto

Crescere insieme a Fata Uni è un contratto di capitalizzazione che rientra nella linea investimento: intende conservare il patrimonio investito dando la possibilità di accrescimento del capitale assicurato partecipando agli utili conseguiti dalla gestione separata a cui è legato il contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione principale

- Il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale alla scadenza del contratto.

Opzioni contrattuali

- La conversione del capitale a scadenza in una rendita certa per 5 anni.

Sul contratto descritto è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito pari al 2% riconosciuto già alla stipula per tutta la durata contrattuale.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto prima della scadenza contrattuale, il Contraente può ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 3, 4 e 5 delle Condizioni di Polizza.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".
Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata FATAINVEST

Premio unico: € 5.000,00	
Durata:	*15 anni*

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	3,12%
10	1,80%
15	1,36%

Premio unico: € 15.000	
Durata:	*15 anni*

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	2,84%
10	1,67%
15	1,27%

Premio unico: € 30.000	
Durata:	*15 anni*

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	2,77%
10	1,63%
15	1,25%

Premio unico: € 5.000,00	
Durata:	*20 anni*

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	3,61%
10	2,05%
15	1,53%
20	1,27%

Premio unico: € 15.000	
Durata:	*20 anni*

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	3,34%
10	1,92%
15	1,44%
20	1,20%

Premio unico: € 30.000	
Durata:	*20 anni*

Anno	*Costo percentuale medio annuo*
5	3,27%
10	1,88%
15	1,41%
20	1,18%

Premio unico: € 5.000,00	
Durata:	25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,10%
10	2,30%
15	1,70%
20	1,39%
25	1,21%

Premio unico: € 15.000	
Durata:	25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,83%
10	2,16%
15	1,60%
20	1,32%
25	1,15%

Premio unico: € 30.000	
Durata:	25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,76%
10	2,13%
15	1,58%
20	1,31%
25	1,14%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "FATAINVEST" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	3,94%	2,94%	4,67%	2,5%
2003	4,63%	3,63%	3,73%	2,5%
2004	4,80%	3,80%	3,59%	2,0%
2005	4,95%	3,95%	3,16%	1,7%
2006	4,21%	3,21%	3,86%	2,0%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato

Dott. Giuseppe Vecchione

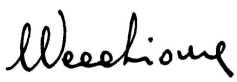

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

NOTA INFORMATIVA
CRESCERE INSIEME A FATA UNI - Tariffa 932PU

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE, A PREMIO UNICO E CON OPZIONE A SCADENZA IN RENDITA CERTA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) FATA VITA S.p.A. (di seguito denominata Società) è una Società per azioni ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.

c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it.

d) La Società è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209.

e) Società di revisione: PriceWaterhouseCooper S.p.A. con sede in Largo Angelo Fochetti 29 – 00154 Roma.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del gruppo;

- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per agevolare l'individuazione di tali ultime situazioni presso la Capogruppo è stato predisposto un elenco unificato delle Società con cui vengono intrattenuti rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione la Società individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per gli assicurati.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione la Società ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a GENERALI Investments Italy S.p.A Società di gestione del risparmio, in forma abbreviata GENERALI SGR SpA, interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.
I mandati conferiti:

- Obbligano la GENERALI SGR SpA a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- Prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la GENERALI SGR SpA può effettuare;
- Contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti, individuati ed aggiornati dalla Società sulla base dell'elenco unificato di cui sopra;

La Società realizza un monitoraggio continuo delle commissioni di gestione applicate dalla GENERALI SGR SpA per garantire che le stesse siano ai migliori livelli di mercato.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla GENERALI SGR SpA anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi ed alle procedure dettati dalla Società. I mandati di gestione prevedono inoltre che la GENERALI SGR SpA motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare la Società, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da Società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota Informativa, la Società non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita sistematicamente di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso la Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. I

n tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono, come peraltro disposto dalle norme del settore finanziario, che tutte le operazioni devono essere eseguite alle migliori condizioni di mercato.

La Società si riserva comunque la possibilità di verificare il rispetto di tale previsione effettuando controlli a campione sugli ordini di acquisto/vendita, compreso il relativo orario di esecuzione.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto ha una durata minima di cinque anni ed una durata massima di venticinque anni.

Il contratto prevede la liquidazione del capitale assicurato alla scadenza pattuita, in alternativa è prevista la corresponsione di una rendita certa per cinque anni.

Prestazione a scadenza

Alla scadenza contrattuale, la Società garantisce ai Beneficiari designati la liquidazione del capitale assicurato iniziale rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di Polizza.

In alternativa alla liquidazione del capitale è prevista la corresponsione di una rendita certa per cinque anni pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali, mensili.

Il capitale assicurato iniziale (indicato nella polizza) è determinato sulla base di un tasso di interesse annuo precontato del 2 % per tutta la durata contrattuale.

4. PREMI

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata ed al suo ammontare.
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico.

E' consentito il pagamento del premio tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazione agli utili riconosciuta ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto avviene mediante rivalutazione annua del capitale assicurato sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata FATAINVEST (si rinvia alla sezione C per i dettagli).

La rivalutazione del capitale inizialmente assicurato o in vigore nell'anno precedente avviene riconoscendo un tasso di rivalutazione pari al rendimento conseguito dalla gestione interna separata diminuito del rendimento trattenuto dalla Società e sottraendo il tasso di interesse annuo del 2% già precontato alla stipula del contratto.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari ad una quota fissa dell'1% per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6%. Per valori superiori al 6% la quota viene aumentata del 12% dell'eccedenza di rendimento FATAINVEST rispetto al 6%.

Gli utili riconosciuti ogni anno sono consolidati ed allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. OPZIONI DI CONTRATTO

Il Contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza contrattuale, può chiedere che alla scadenza del contratto, in luogo del capitale, gli venga corrisposta una rendita certa per cinque anni; di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei coefficienti di conversione del capitale in rendita certa per cinque anni a seconda della rateazione della rendita prescelta:

Rateazione della rendita	Coefficiente	Numero di rate
Annuale	4,8077287	1
Semestrale	4,8316484	2
Trimestrale	4,8436379	4
Mensile	4,8516420	12

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

La Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio di opzione, la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. GESTIONE INTERNA SEPARATA

Le prestazioni sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione interna denominata FATAINVEST, separata dalle altre attività della Società.

La valuta di denominazione è l'euro.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito ed il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento annuo della gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del FATAINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del FATAINVEST stesso.

Ai fini della determinazione del rendimento il periodo di osservazione decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata FATAINVEST al 31 dicembre 2006:

Categorie di attività	Importo in euro	Composizione %
BTP	56.950.269	28,91
Altri titoli di Stato emessi in euro	67.401.181	34,22
Obbligazioni quotate in euro	55.649.695	28,25
Obbligazioni non quotate in euro	1.812.674	0,92
Azioni quotate in euro	11.450.274	5,81
Azioni quotate in valuta	2.316.736	1,18
Quote di OICR	1.397.000	0,71
Totale	196.977.829	100,00

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

La Società ha affidato la gestione degli attivi della gestione separata FATAINVEST a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A..

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-1975 n. 136, la quale attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale Società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione FATAINVEST è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito Internet della Società; a richiesta del Contraente comunque esso sarà fornito.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. COSTI

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione e di gestione applicati sul premio unico versato sono rappresentati nella tabella che segue:

Durata del contratto in anni	Cifra fissa in euro	Costo in percentuale
5 – 25	100,00	3,5%

La Società si impegna a comunicare il costo corrispondente all'importo di premio versato nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2. Costi per riscatto

In caso di richiesta di riscatto, nella tabella che segue si riportano le percentuali di riduzione della prestazione espresse in anni interi in funzione della durata residua del contratto:

Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %
1	0,48	9	3,60	17	5,70
2	0,94	10	3,91	18	5,90
3	1,37	11	4,21	19	6,09
4	1,79	12	4,49	20	6,27
5	2,19	13	4,76	21	6,44
6	2,57	14	5,01	22	6,60
7	2,93	15	5,25	23	6,75
8	3,27	16	5,48	24	6,88

In caso di richiesta di riscatto a seguito della morte del Beneficiario, nella tabella che segue si riportano le percentuali di riduzione della prestazione espresse in anni interi in funzione degli anni mancanti al raggiungimento del quinto anno:

Anni mancanti al raggiungimento del 5° anno	Percentuale di riduzione
1	0,1%
2	0,2%
3	0,3%
4	0,4%

In caso di richiesta di riscatto a seguito della morte del Contraente, nella tabella che segue si riportano le percentuali di riduzione della prestazione espresse in anni interi in funzione degli anni mancanti al raggiungimento del quinto anno:

Anni mancanti al raggiungimento del 5° anno	Percentuale di riduzione
1	0,3%
2	0,6%
3	0,9%
4	1,2%

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al contratto. Il rendimento riconosciuto sul contratto è pari al rendimento conseguito dalla gestione interna separata diminuito del rendimento minimo annuo trattenuto dalla Società pari all'1%.

Per rendimenti della gestione interna separata superiori al 6%, il trattenuto della Società viene aumentato di una percentuale pari al prodotto tra il 12% e l'eccedenza rispetto al 6%.

Nella tabella che segue si riportano alcuni esempi:

Rendimento gestione separata	Rendimento trattenuto dalla Società
4%	1,00%
5%	1,00%
6%	1,00%
7%	1,12%
8%	1,24%
9%	1,36%
10%	1,48%

9. REGIME FISCALE

Il contratto è stipulato in Italia ed è soggetto alla normativa fiscale italiana.

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

In base alla vigente normativa fiscale sui premi delle operazioni di capitalizzazione non è prevista alcuna detrazione d'imposta.

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- I capitali erogati in caso di vita, diminuiti del cumulo dei premi versati ciascuno considerato al netto della corrispondente quota di puro rischio con un importo massimo di 1.291,14 euro, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5%.
- Le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato a scadenza, già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato con l'aliquota del 12,5%.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Contraente abbia ritirato, datato e sottoscritto l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di decorrenza indicata nella proposta.

Il premio unico deve essere versato contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione, ha facoltà di risolvere il contratto con riconoscimento del valore di riscatto calcolato secondo le condizioni contrattuali.

12. RISCATTO

Il contratto riconosce un valore di riscatto; **tale valore non è previsto nel caso in cui non sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.**

Il valore di riscatto viene determinato scontando il capitale rivalutato fino alla data della richiesta al tasso di interesse annuo del 2,5% per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta e la scadenza del contratto.

Il valore di riscatto a seguito del decesso del Beneficiario è pari all'importo del capitale rivalutato fino alla data della richiesta scontato al tasso di interesse annuo del 2% per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta e la scadenza contrattuale se sono trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza, altrimenti all'importo così determinato verrà applicata una penalizzazione pari allo 0,1% per il numero degli anni mancanti al raggiungimento del quinto.

Il valore di riscatto a seguito del decesso del Contraente è pari all'importo del capitale rivalutato fino alla data della richiesta scontato al tasso di interesse annuo del 2% per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta e la scadenza contrattuale se sono trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza, altrimenti all'importo così determinato verrà applicata una penalizzazione pari allo 0,3% per il numero degli anni mancanti al raggiungimento del quinto.

Il valore di riscatto può essere inferiore al premio unico versato.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A.
Via Urbana, 169/A – Roma – 00184
Ramo - Ufficio Gestione Portafoglio
Tel.: 064765520; fax: 064765697; e mail: liquidazioni.vita@fata-assicurazioni.it

14. REVOCA DELLA PROPOSTA

La proposta può essere revocata dal Contraente prima che il contratto sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società è tenuta al rimborso di quanto già versato.

15. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta al rimborso di quanto versato.

16. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Ai fini della documentazione da consegnare da parte dell'avente diritto per la liquidazione delle prestazioni si rinvia all'ART. 10 delle Condizioni di Polizza.

La Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa procede alla liquidazione presso l'avente diritto. Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 C.C.).

17. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

18. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

20. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della compagnia.

21. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

a) premio unico versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;

b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;

c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;

d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) **il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
b) **una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.** Al predetto tasso di rendimento si sottrae il minimo trattenuto indicato nelle Condizioni di Polizza. Sottraendo dal risultato così ottenuto il tasso di interesse annuo del 2% già precontato alla stipula del contratto, si ottiene la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio unico, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- Durata: 11
- Premio unico: 5.600,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (1)	Valore di riscatto alla fine dell'anno in caso di morte del Beneficiario	Valore di riscatto alla fine dell'anno in caso di morte del Contraente
1	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 6.599,23	€ 5.155,31	€ 5.392,02	€ 5.348,71
2			€ 6.599,23	€ 5.284,19	€ 5.505,38	€ 5.472,25
3			€ 6.599,23	€ 5.416,30	€ 5.621,12	€ 5.598,59
4			€ 6.599,23	€ 5.551,71	€ 5.739,29	€ 5.727,80
5			€ 6.599,23	€ 5.690,50	€ 5.859,93	€ 5.859,93
6			€ 6.599,23	€ 5.832,76	€ 5.977,13	€ 5.977,13
7			€ 6.599,23	€ 5.978,58	€ 6.096,67	€ 6.096,67
8			€ 6.599,23	€ 6.128,05	€ 6.218,61	€ 6.218,61
9			€ 6.599,23	€ 6.281,25	€ 6.342,98	€ 6.342,98
10			€ 6.599,23	€ 6.438,28	€ 6.469,84	€ 6.469,84
11			€ 6.599,23	€ 6.599,23	€ 6.599,23	€ 6.599,23

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, nella colonna "Valore di riscatto alla fine dell'anno (1)", il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 5 anni.

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Minimo trattenuto: 1%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3%
- Tasso di rivalutazione: 1%
- Durata: 11
- Premio unico: 5.600,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno in caso di morte del Beneficiario	Valore di riscatto alla fine dell'anno in caso di morte del Contraente
1	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.665,23	€ 5.206,86	€ 5.445,94	€ 5.402,19
2			€ 6.731,88	€ 5.390,41	€ 5.616,04	€ 5.582,24
3			€ 6.799,20	€ 5.580,42	€ 5.791,44	€ 5.768,23
4			€ 6.867,19	€ 5.777,13	€ 5.972,32	€ 5.960,37
5			€ 6.935,86	€ 5.980,77	€ 6.158,85	€ 6.158,85
6			€ 7.005,22	€ 6.191,59	€ 6.344,84	€ 6.344,84
7			€ 7.075,27	€ 6.409,85	€ 6.536,46	€ 6.536,46
8			€ 7.146,03	€ 6.635,79	€ 6.733,86	€ 6.733,86
9			€ 7.217,49	€ 6.869,71	€ 6.937,22	€ 6.937,22
10			€ 7.289,66	€ 7.111,86	€ 7.146,73	€ 7.146,73
11			€ 7.362,56	€ 7.362,56	€ 7.362,56	€ 7.362,56

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Dott. Giuseppe Vecchione

Crescere insieme a Fata Uni

FATA
ASSICURAZIONIVITA
GRUPPO GENERALI

Condizioni di Polizza

PREMESSA
Il presente contratto è una polizza di capitalizzazione a premio unico.

Il capitale assicurato è l'importo che si ottiene impiegando il premio unico, diminuito delle spese per la gestione del contratto, al tasso di interesse annuo composto del 2% (tasso tecnico) per la durata contrattuale.

Il presente contratto prevede una durata minima di 5 anni ed una durata massima di 25 anni, per un premio unico minimo di € 3.500,00.

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

ART. 2 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato pagato il premio unico ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.
Il Contraente può chiedere che l'assicurazione abbia una data di effetto diversa rispetto a quella in cui vengono espletate tali formalità. In tale caso, l'assicurazione entra in vigore a tale data.

ART. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE
Alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati, la Società garantisce la liquidazione del capitale derivante dal versamento, da parte del Contraente, del premio unico dovuto alla data di decorrenza della polizza.

In alternativa alla liquidazione del capitale è prevista la corresponsione di una rendita certa per cinque anni pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali, mensili.

ART. 4 - MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alla polizza. Tale valore è ottenuto sottraendo dal rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione separata FATAINVEST, la quota trattenuta dalla Società e il tasso tecnico del 2% già computato nel capitale assicurato iniziale e nei coefficienti di conversione in rendita certa. Comunque il rendimento minimo annuo trattenuto dalla Società è pari all'1% per rendimenti della gestione separata non superiori al 6%. Per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata di una percentuale pari al prodotto tra il 12% e l'eccedenza del rendimento della gestione separata FATAINVEST rispetto al 6%.

ART. 5 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DELLA RENDITA CERTA DI OPZIONE
Ad ogni ricorrenza annuale il capitale assicurato si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente articolo.
L'importo liquidabile alla scadenza contrattuale è pari al capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla suddetta data.

Ad ogni ricorrenza annuale la rendita certa di opzione si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente articolo.

ART. 6 - RISCATTO
E' riconosciuta al Contraente la facoltà di riscattare il contratto trascorso un anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Se la richiesta di riscatto viene inoltrata dal Contraente a seguito della morte del Beneficiario o se viene inoltrata dal Beneficiario a seguito della morte del Contraente, il valore di riscatto, trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza, è uguale all'importo del capitale rivalutato fino alla data di richiesta, scontato al tasso tecnico del 2 % per il periodo di tempo che intercorre tra la data stessa e la scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la richiesta di riscatto viene inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, al valore di riscatto calcolato secondo le modalità indicate al precedente capoverso, verrà applicata una penalizzazione: 0,1%

per il numero degli anni mancanti al raggiungimento del 5° anno, se la richiesta viene inoltrata dal Contraente a seguito di morte del Beneficiario; 0,3% per il numero degli anni mancanti al raggiungimento del 5° anno, se la richiesta viene inoltrata dal Beneficiario a seguito di morte del Contraente.

Invece, se la richiesta di riscatto viene inoltrata dal Contraente non a seguito di morte del Beneficiario, indipendentemente dal numero degli anni trascorsi, il valore di riscatto sarà pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta scontato al tasso del 2,5% per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta e la scadenza del contratto.

Non è consentita la concessione di prestiti.

In tutti i casi di riscatto la risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

ART. 7 - OPZIONI
In qualsiasi momento prima della scadenza contrattuale, il Contraente può scegliere, rinunciando alla liquidazione totale del capitale, di convertire lo stesso in una rendita certa per cinque anni pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali, mensili, come dalla seguente tabella.

Rateazione	*Coefficiente **(A)***	*Numero di rate **(B)***
annuale	4,8077287	1
semestrale	4,8316484	2
trimestrale	4,8436379	4
mensile	4,8516420	12

L'importo della rata di rendita è ottenuto dividendo il capitale per il coefficiente relativo alla rateazione prescelta **(A)**. Il valore così ottenuto deve essere a sua volta diviso per il numero di rate **(B)**.

Art. 8 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 9 - BENEFICIARIO
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 10 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale FATA VITA di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia stessa, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico.

A. Scadenza della polizza – liquidazione del capitale o della rendita certa: dovrà essere consegnato l'originale della polizza, dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale. E' consentito il pagamento anche tramite assegno circolare.

B. Riscatto – anticipata liquidazione della prestazione: in caso di riscatto, l'avente diritto dovrà consegnare l'originale di polizza, i relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale;

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.
L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto).

Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.
Qualora l'avente diritto sia un minorenne non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.
Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace.

E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.
Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazione, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente.
Qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmetterne il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo richiedente dovrà, altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche degli atti di pubblicazione e degli eventuali verbali di deposito, non ne sussistono altri.
In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, semprechè detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Riscatto successivo alla morte del Beneficiario.
Qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Beneficiario, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmetterne il certificato di morte. Per la liquidazione del contratto, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Consenso al trattamento dei dati.
Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

Eventuale ulteriore documentazione.

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento).

Decorso il suddetto termine, la Società è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

ART. 11 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

In deroga all'art. 1887 del Codice Civile, la proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita o ad un contratto di capitalizzazione e' revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.
La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a FATA VITA S.p.A. – Ramo- Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.
Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 12 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente, entro il trentesimo giorno successivo a quando ha avuto conoscenza della conclusione del contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione del recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata AR a FATA VITA S.p.A. – Ramo - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.
Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.
Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 13 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE

In base all'art. 108 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e alla volontà delle parti, il presente contratto è regolato dalla legge italiana, cui si deve far riferimento per tutto quanto non è espressamente previsto.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono demandate alla competenza dell'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

ART. 14 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FATAINVEST

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA VITA, che viene contraddistinta con il nome "FATAINVEST" ed indicata nel seguito con la sigla "FATAINVEST". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "FATAINVEST". La gestione del "FATAINVEST" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del "FATAINVEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del "FATAINVEST" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "FATAINVEST", il rendimento annuo del "FATAINVEST", quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del "FATAINVEST" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario dei "FATAINVEST" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "FATAINVEST" stesso. Per risultato finanziario del "FATAINVEST" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "FATAINVEST" – al lordo delle ritenute di acconto fiscali delle corrispondenti attività nel "FATAINVEST" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel "FATAINVEST" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "FATAINVEST" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "FATAINVEST". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "FATAINVEST". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "FATAINVEST" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Crescere insieme a Fata Uni

FATA ASSICURAZIONI VITA

GRUPPO GENERALI

GLOSSARIO

L'obiettivo del Glossario è quello di razionalizzare l'ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nel fascicolo informativo

aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli assicurati.

appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.

caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia
Vedi "Società".

composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

condizioni contrattuali (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

contratto (di capitalizzazione)
Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratto e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.

durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

fascicolo informativo
L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- modulo di proposta.

garanzia di rendimento a scadenza
Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto.

garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari.

gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione
Vedi "Società".

intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile
Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

pegno
Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

polizza
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

prestazione a scadenza
Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi.

prestito
Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

quietanza
Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con bonifico bancario o con assegno (bancario o circolare).

recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

regolamento della gestione separata
L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Polizza, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto ed al rendimento minimo trattenuto.

rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale
L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Polizza.

riscatto parziale
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sulla polizza alla data della richiesta.

riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate.

sconto di premio
Operazione descritta nella Nota Informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

società (di assicurazione)
Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

tasso di sconto per riscatto
Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto.

tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo
Vedi “cessione”.

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

FATA ASSICURAZIONI VITA

GRUPPO GENERALI

SOCIETÀ PER AZIONI DI ASSICURAZIONI
CAPITALE SOCIALE € 5.202.079,00 (INTERAMENTE VERSATO) SEDE: VIA URBANA 169/A - 00184 ROMA
TEL. (06) 47631 - TELEFAX (06) 4871187 - TELEX. ASIFATA ROMA
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 09652131007
SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Impresa autorizzata dall'ISVAP all'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, incluse le assicurazioni complementari, le assicurazioni connesse con fondi di investimento e le operazioni di capitalizzazione.

PROPOSTA POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 00000000 XX

QUALORA LA PROPOSTA - POLIZZA NON FOSSE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE NON SI POTRA' PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEL CONTRATTO

Agenzia | Cod. Ag. | Cod. Subag. | Cod. Prod. | Cod. Conv.

CONTRAENTE/ASSICURANDO

Cognome (da nubile se coniugata) / Denominazione | Nome | Sesso M F

Data di nascita | Codice fiscale/P. IVA (**Allegare fotocopia**) | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Residenza: Indirizzo/Sede Legale | Località/Stato Estero | Prov.

Indirizzo per corrispondenza, solo se diverso dall'indirizzo di residenza | Località/Stato Estero | CAP | Prov.

ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome | Nome | Sesso M F

Data di nascita | Codice fiscale (**Allegare fotocopia**) | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Residenza: Indirizzo | Località/Stato Estero | CAP | Prov.

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. [illegible] LEGGE 6.2.1980 N. 15 (SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5.7.1991 N.197) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Estremi del documento [illegible] contraente o del legale rappresentante (Allegare fotocopia)

Tipo documento

01 Carta d'identità | [illegible] Patente [illegible] | 03 Passaporto | 04 Porto d'armi | 05 Tessera postale

Numero documento

Data [illegible]cio | [illegible] e località di rilascio | CAB | Gruppo Attività | Sottogruppo Attività

Dati [illegible]'eventuale legale rappresentante

Cognome | Nome | Sesso M F

Data di nascita | Codice fiscale (**Allegare fotocopia**) | Comune o Stato Estero di nascita | Prov.

Residenza: Indirizzo | Località/Stato Estero | CAP | Prov.

FAC-SIMILE

Pag. 36 di 41

N° 00000001

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

FORMA ASSICURATIVA	TARIFFA	DECORRENZA (giorno / mese / anno)	DURATA (anni / mesi / giorni)

SE IL CONTRATTO DERIVA DA REINVESTIMENTO DI CAPITALI INDICARE:

N° POLIZZA	DATA SCADENZA	IMP. LIQUIDATO	BENEFICIARIO

QUANTIFICAZIONE DEL CARICAMENTO .....
(A richiesta del Contraente)

		PROGETTARE CON FATA	TUTTI ALTRI PRODOTTI LINEA PREVIDENZA
RENDITA ANNUA ASSICURATA INIZIALE			
FRAZIONAMENTO EROGAZIONE RENDITA 1 = ANNUALE 2 = SEMESTRALE 3 = QUADRIMESTRALE 4 = TRIMESTRALE			1 2 3 4
PREMIO ANNUO O UNICO EURO	a		
FRAZIONAMENTO PREMIO 1 = ANNUALE 2 = SEMESTRALE 3 = QUADRIMESTRALE 4 = TRIMESTRALE 0 = UNICO		1 2 3 4 0	1 2 3 4 0
RATA DI PREMIO	b = a/frazionamento		
DIRITTI DI EMISSIONE O CIFRA FISSA EURO	c	4.	
RATA DI PREMIO DI PERFEZIONAMENTO EURO	b + c		
PREMIO ANNUO CONCORDATO EURO			

GARANZIE COMPLEMENTARI
(non applicabili per tariffe a Premio Unico e abbinabili solo se espressamente previste dalle Condizioni di Polizza; abbinamenti non previsti non saranno presi in considerazione)

LEGENDA:

A: Complementare d'Invalidità per l'esenzione dal pagamento dei premi
B: Complementare Infortuni
C: Complementare Infortuni + Incidente stradale

PROGETTARE CON FATA	TUTTI ALTRI PRODOTTI LINEA PREVIDENZA
A ☐	A ☐ B ☐ C ☐

SOSTITUISCE LE POLIZZE (ALLEGARE ORIGINALE DI POLIZZA)

Polizza	Data ultima rata pagata	Polizza	Data ultima rata pagata	Polizza	Data ultima rata pagata

RICHIESTE PARTICOLARI DEL CONTRAENTE

Vincolo a favore di

BENEFICIARI

CASO VITA

L'Assicurato stesso: 0

Il Contraente, se premorto, l'Assicurato: 1

I figli nati e nascituri dell'Assicurato, con diritto di accrescimento fra di loro, se premorti, l'Assicurato stesso: 2

Il coniuge dell'Assicurato alla scadenza o, se premorto, l'Assicurato stesso: 4

CASO MORTE:

Gli eredi legittimi dell'Assicurato: A

Il Contraente: B

Il Contraente o, se premorto, gli eredi legittimi dell'Assicurato: C

I figli nati e nascituri dell'Assicurato, con diritto di accrescimento fra di loro: E

I genitori dell'Assicurato con diritto di accrescimento fra di loro o, se premorti, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso: F

Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso: G

OPPURE

CASO VITA

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA

CASO MORTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA

FACSIMILE

Pag. 37 di 41

N° 00000001

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA FIGURA DEL CONTRAENTE

Quale è attualmente il Suo stato occupazionale?

- ☐ - occupato con contratto a tempo indeterminato
- ☐ - autonomo/libero professionista
- ☐ - pensionato
- ☐ - occupato con contratto temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, interinale ecc.
- ☐ - non occupato

Ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)?

- ☐ - SI
- ☐ - NO

Attualmente possiede altri prodotti assicurativi Vita?

- ☐ - risparmio / investimento
- ☐ - previdenza / pensione integrativa
- ☐ - protezione assicurativa del rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)
- ☐ - nessuna copertura assicurativa vita

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione.
Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

La Sua capacità di risparmio a disposizione per questo contratto è:

- ☐ BASSA - Inferiore a € 5.000,00 annui.
- ☐ MEDIA - Da € 5.000,00 a € 15.000,00 annui.
- ☐ ALTA - Oltre € 15.000,00 annui.

L'orizzonte temporale che si prefigge per questo contratto è:

- ☐ BREVE TERMINE - fino a 5 anni.
- ☐ MEDIO TERMINE - oltre 5 anni e fino a 10 anni.
- ☐ LUNGO TERMINE - oltre 10 anni.

L'obiettivo del nuovo contratto è:

- ☐ PREVIDENZA
- ☐ PROTEZIONE
- ☐ INVESTIMENTO

La Sua propensione al rischio per questo contratto è:

- ☐ BASSA - mantenimento del valore del capitale e suo costante graduale incremento nel tempo.
- ☐ MEDIA - crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale.
- ☐ ALTA - crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite.

La possibilità di riscattare questo contratto nei primi [illegible] anni è:

- ☐ BASSA
- ☐ ALTA

ESITO DEL TEST SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

(Riservato all'intermediario assicurativo)

- ☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
- ☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
- ☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta di polizza.

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze.

IL CONTRAENTE

Data .....

.....

FAC-SIMILE

Pag. 38 di 41

N° 00000001

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta - polizza assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.

☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.

☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta di polizza.

L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO **IL CONTRAENTE**

Data ....

REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione, facendone venir meno ogni effetto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare al Fata Vita - Via Urbana 169/A - 00184 Roma.
Alla comunicazione di revoca devono essere allegate:

- proposta originale sottoscritta;
- copia di un documento d'identità valido e firmato;

La revoca della proposta ha effetto dal momento di ricezione della comunicazione da parte della Società.
Le somme eventualmente versate dal Contraente saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, da parte della Soci

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro i 30 giorni successivi dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.
La domanda di recesso deve essere inviata tramite raccomandata A.R. a Fata Vita S.p.A. -Via Urbana 169/A - 00184 Roma allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- originale di polizza;
- le eventuali appendici;
- coordinate bancarie per la liquidazione.

Il recesso ha effetto alle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte della So e fa o, da tal momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla stessa Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Socie ente la somma da questi corrisposta.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA FORMA ASSICURATIVA PRESCELTA E DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO.

IL CONTRAENTE

Data ....

DATI DEL PAGAMENTO INIZIALE

ABI	CAB	numero conto	specie titolo (*)	numero assegno/numero CRO	importo in Euro
(*) AB = Assegno Bancario	AC = Assegno Circolare		BO = Bonifico	Totale	

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art.13 Decreto legislativo 196/2003 riportata sul retro del presente contratto, acconsento al trattamento dei dati (comuni e sensibili) che mi riguardano anche per loro comunicazione ai soggetti ivi indicati per le finalità di cui alla:

INFORMATIVA CONTRATTUALE — INFORMATIVA COMMERCIALE

Firma Contraente ..... Firma Contraente .....

Firma Assicurato ..... Firma Assicurato .....

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENTE

Firma dell'Agente per quietanza (valida anche per l'identificazione del Contraente)

Luogo e data _____ _____

1) ORIGINALE PER GENERALI SERVIZI

Mod. 11/546 - RIF. SAP 10306735 - 11/2006 - (5.000x4)

Pag. 39 di 41

FACSIMILE

N° 00000001

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Informativa Contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1) , al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento (6).
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale – Ufficio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio *(Servizio Assistenza Legale – Ufficio Privacy – FATA Assicurazioni Danni S.p.A. – Via Urbana, 169/A 00184 ROMA, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934)*. Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'/degli Interessato/i *(leggibili)*_____

_____

Firma _____

_____

NOTE:

(1) L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, cost[illegible] esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblig[illegible] legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa R[illegible]).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collett[illegible] che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualifican[illegible] danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consul[illegible] fase pres[illegible]va, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione d[illegible]ssabili d[illegible]stro trattamento, oppure operare in totale autonomia [illegible] distinti Ti[illegible] aventi le medesime finalità sopra indicate o finalit[illegible]rrelate. Si[illegible]olare, di: soggetti costituenti la cosiddetta "catena assic[illegible]ti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM e [illegible]quisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, cos[illegible]tori e ri[illegible]periti, autofficine, centri di demolizione di autove[illegible]tture sanita[illegible] erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e alt[illegible]età di [illegible]zi, tra [illegible]ocietà che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinist[illegible]matici, te[illegible]tici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa dell[illegible]idenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e ce[illegible]zione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propr[illegible]ettore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fo[illegible] servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.
I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1) . I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento (2).
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale – Ufficio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio *(Servizio Assistenza Legale – Ufficio Privacy – FATA Assicurazioni Danni S.p.A. – Via Urbana, 169/A 00184 ROMA, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934)*. Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al tra[illegible]o dei S[illegible] dati comuni da parte:

- della Società, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevaz[illegible]lla [illegible]de servizi dei bisogni della clientela e per iniziative [illegible]formazione e promo[illegible]merciale di propri prodotti e servizi

SI NO

- di Società del Gruppo per iniziative [illegible]zionali [illegible]odotti e servizi

SI NO

Luogo e data _____

Nome e c[illegible]e dell'/de[illegible]teressato/i *(leggibili)*_____

_____

_____

_____

NOTE:

(1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
(2) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

FACSIMILE

Crescere insieme a Fata Uni

FATA
ASSICURAZIONIVITA
GRUPPO GENERALI